

Contributo addizionale contratti a termine. Quando è dovuto all'INPS?

di [Paolo Ballanti](#)

Pubblicato il 2 Maggio 2025

Il contratto a termine, meno stabile e più costoso di quello a tempo indeterminato, è soggetto a un contributo addizionale INPS pensato per disincentivarne l'uso. Ma quando il versamento è davvero obbligatorio? Esistono eccezioni, casi di esclusione e possibilità di rimborso. Ecco tutto ciò che è utile sapere.

Contratti a termine: obblighi, limiti e contributo addizionale INPS

Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015 numero 81 contenente la disciplina organica dei contratti di lavoro qualifica all'articolo 1 **il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come la forma comune di collaborazione tra azienda e dipendente.**

Partendo da questo assunto tutte le tipologie contrattuali diverse dal contratto a tempo indeterminato incontrano una serie di limitazioni normative, previste **per incentivare i datori di lavoro a ricorrere al contratto che presenta il maggior livello di stabilità occupazionale per i dipendenti.**

Il contratto a termine non sfugge alla filosofia appena descritta, dal momento che il legislatore (sempre attraverso il Decreto Legislativo numero 81/2015) contempla una serie di paletti, quali:

- motivazioni tassativamente previste dalla legge e / o dalla contrattazione collettiva per il ricorso al contratto a termine (il cosiddetto regime delle causali);
- tetto di durata massima di 24 mesi;
- limite quantitativo al numero di dipendenti a tempo determinato in forza;
- stacco temporale tra un contratto a termine e quello successivo (disciplina dello *stop and go*);
- previsione di un numero massimo di proroghe (prosecuzione del rapporto senza soluzione di continuità).



Il contributo addizionale dovuto per i contratti di lavoro a tempo determinato

Alle limitazioni citate se ne aggiunge una di tipo economico-contributivo dal momento che **si concretizza in un maggior costo del personale determinato dall'assunzione dei dipendenti con contratto a termine**. I datori sono infatti tenuti a versare all'INPS un contributo addizionale calcolato sulle retribuzioni imponibili dei lavoratori a tempo determinato. Contributo, quest'ultimo, non previsto per i dipendenti, al contrario, a tempo indeterminato. Analizziamo in dettaglio cos'è e in quali casi dev'essere versato all'INPS il contributo addizionale per i contratti a termine.

Cos'è il contributo addizionale?

Contemplato dall'articolo 2, commi dal 28 al 30, [Legge 28 giugno 2012 numero 92](#), il contributo addizionale è dovuto dal datore di lavoro all'INPS per i rapporti di lavoro subordinato "*non a tempo indeterminato*" (articolo 2, comma 28). Di conseguenza, **nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato**, l'azienda deve farsi carico degli stessi contributi previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti a tempo indeterminato, cui si somma però il contributo addizionale.

Come si versa il contributo addizionale?

Una volta calcolato, il contributo addizionale **si versa, al pari delle altre somme dovute all'INPS, con modello F24**, da liquidare entro il giorno 16 del mese successivo quello di competenza del contributo stesso. I dettagli riguardanti l'ammontare del contributo addizionale devono essere indicati nel flusso telematico UniEmens che il datore di lavoro (o un suo intermediario) è tenuto a inviare all'INPS entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di competenza della denuncia.

A quanto ammonta il contributo addizionale?

Il contributo addizionale per i contratti a termine non è previsto in misura fissa ma si determina in percentuale sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali del dipendente a tempo determinato. Nello specifico, **l'aliquota da utilizzare è dell'1,40%, aumenta dello 0,50% in occasione di ciascun rinnovo (riassunzione) del dipendente con contratto a termine**. Pertanto, a fronte di un primo rapporto a termine tra azienda e dipendente il contributo addizionale è pari a:

Retribuzione imponibile ai fini previdenziali del dipendente * 1,40% = contributo addizionale da versare all'INPS.

Al contrario, se, una volta cessato il primo rapporto, lo stesso dipendente è riassunto a tempo determinato il contributo passa a:

Retribuzione imponibile ai fini previdenziali del dipendente * (1,40% + 0,5%) = contributo addizionale da versare all'INPS.

Seguendo la logica appena descritta, al terzo rinnovo l'aliquota per contributo addizionale passa a 1,40% + 0,5% (primo rinnovo) + 0,5% (secondo rinnovo) + 0,5% (terzo rinnovo) = 2,90%.

Quando non si applica il contributo addizionale?

Il datore di lavoro non deve farsi carico del contributo addizionale in caso di:

- Operai agricoli a tempo determinato;
- Lavoratori assunti a tempo determinato **in sostituzione di dipendenti assenti**;
- Lavoratori assunti a termine **per lo svolgimento di attività stagionali** (elenco di cui al Decreto del Presidente della Repubblica numero 1525/1963).

Dal 1° gennaio 2020 il contributo addizionale è altresì escluso per l'assunzione a termine:

- per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nelle ipotesi contemplate dai contratti collettivi (sono ricomprese le attività di mense e ristorazione collettiva di cui ai codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05 e del catering qualificate con ATECO 56.29.20 e 56.21.00 e CSC 7.07.05;
- per la fornitura di lavoro temporaneo portuale.

Altre ipotesi di esclusione

L'applicazione del contributo addizionale non è contemplata, **in aggiunta alle casistiche di cui al paragrafo precedente**, per:

- l'assunzione di lavoratori sportivi;
- i contratti a termine stipulati dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019.

Si può recuperare il contributo addizionale?

Il contributo addizionale versato dal datore di lavoro all'INPS è **restituito per intero (una volta decorso il periodo di prova) nelle ipotesi di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato**. La restituzione avviene anche a fronte della riassunzione del dipendente a tempo indeterminato, avvenuta entro 6 mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine. In questi casi si detrae dalle mensilità di contributo spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto a termine. La cifra restituita al datore si intende comprensiva della quota base (1,40%) e della maggiorazione dello 0,50% prevista per ciascun rinnovo contrattuale.

NdR: potrebbero interessarti anche... [Cassa integrazione ed esonero dal contributo addizionale: ecco le istruzioni Contratti a termine ed esclusioni dal contributo addizionale](#)

Paolo Ballanti Venerdì 2 maggio 2025